



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi
via dei Narcisi 5 - 20147 Milano tel. 0248302354 - fax 0248302709
email: segreteria@marconionline.it Sito web: www.marconionline.it



Prot. 2727/C14

Milano, 30/05/2016

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "G.MARCONI" - NELLA SEDE DI VIA DEI NARCISI, 5 MILANO E PRESSO LA SUCCURSALE DI VIA UGO PISA ANG. VIA DELLA RONDINE PRESSO I.I.S. "ORIANI MAZZINI" (secondo piano)

TRA

Il Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G.MARCONI" con sede in Milano, via Dei Narcisi, 5-cap. 20147, rappresentato in atto dal Dirigente Scolastico Prof. Donata Graziella Scotti, nata a Milano (MI) il 28/05/1961, C.F. 80122330154;

E

La Società _____ con sede in _____, rappresentata legalmente dal Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____

PREMESSO

che l'Istituto ha la necessità di affidare la gestione del servizio ristoro presso il Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G. Marconi" - nella sede di via dei Narcisi, 5 Milano e presso la succursale divia Ugo Pisa ang. via della Rondine presso I.I.S. "Oriani Mazzini" (secondo piano);

che il servizio oggetto della presente convenzione è coerente con le finalità istituzionali e richiesto nell'interesse dell'utenza tutta;

che l'oggetto della presente convenzione non può determinare oneri di qualsiasi natura da parte dell'Istituto G. Marconi, anche per ciò che attiene ad eventuali furti che dovessero verificarsi all'interno dei locali scolastici;

che l'Istituto non si assume alcuna responsabilità sull'inventurato a prescindere dalla motivazione;

che l'Impresa è tenuta all'emissione dello scontrino fiscale - o di altro documento fiscale - ogniquale si verifichi la vendita di un prodotto e che l'Istituto in materia e in merito ad eventuali insolvenze del venditore è sollevato da ogni responsabilità;

che la materia è regolata dal D.P.R. 31/5/1974 n. 417, art. 3; dal D.P.R. 24 Luglio 1974 n. 616, art. 38; dalla Legge 4 agosto 1977 n. 517 art. 12; dalla C.M. 3 giugno 1978 n. 144;

che la materia è soggetta all'attività negoziale del Dirigente Scolastico ai sensi del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, art. 31-32-33 e del D.Lgs 50/2016;

VISTO il regolamento in materia di Autonomia Scolastica ex D.P.R. 8/3/99 n. 275;

VISTO l'art. 43 della legge 27/12/1997 n. 449 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del liceo "G. Marconi" del 21/4/2016;

VISTA la gara d'appalto del prot. /C14;

VISTA l'aggiudicazione prot.n. /C14 del _____ alla Ditta _____ per la gestione del servizio di punti di ristoro volanti all'interno del Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G. Marconi" di Milano;

VISTA la regolarità dei documenti prodotti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ART.1 - OGGETTO

1 – La presente convenzione regola la fornitura di generi commestibili mediante punti di ristoro volanti nei locali del Liceo Marconi ed è subordinata all'autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Milano;

ART. 2 - DURATA

1 – La convenzione avrà durata annuale dal 01/09/2016 al 31/08/2017 e scadrà automaticamente senza bisogno di disdette.

ART. 3 - MODALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio ristoro si rivolge agli studenti oltre che al personale docente, ad altro personale addetto alla scuola e ad eventuali avventori, occasionalmente presenti all'interno dell'Istituto Scolastico.
2. Il servizio ristoro è inteso come la somministrazione di una vasta gamma di prodotti alimentari come panini imbottiti (prosciutto crudo/cotto, mortadella, salame, cotoletta ecc.), pizza, focacce, tramezzini, toast, frutta fresca di stagione, piatto freddo, yogurt. Il tutto dovrà, necessariamente, essere corredato dai prezzi e dall'indicazione della composizione dei singoli panini per gruppi omogenei.
3. Il servizio sarà svolto esclusivamente durante i periodi della ricreazione (dalle ore 10,00 alle ore 10,10 presso la succursale e dalle ore 12,00 alle ore 12,10 presso la sede) dal lunedì al venerdì con esclusione dei periodi di sospensione delle attività didattiche.
4. Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, dovranno corrispondere alla quantità in grammi prevista dal bando e dovranno essere opportunamente confezionati secondo le disposizioni vigenti.
5. L'impresa, su richiesta del Dirigente Scolastico, dovrà garantire la somministrazione del servizio Buffet in occasione di attività ed iniziative socio-culturali organizzate dall'Istituto Scolastico presso la propria sede.
6. I prodotti dovranno essere quelli previsti nel bando di gara; eventuali prodotti aggiuntivi e il loro prezzo dovranno essere oggetto di apposita e preventiva autorizzazione.
7. L'impresa si impegna a mantenere costante la varietà dei prodotti offerti inizialmente; eventuali prodotti aggiuntivi non dovranno essere prevalenti sulla varietà dei prodotti autorizzati che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

8. L'impresa si impegna, altresì, affinché il proprio personale non contravvenga alle regole di comportamento vigenti nell'Istituto.

ART. 4 - CONCESSIONE DEGLI SPAZI

1. Il servizio ristoro sarà svolto esclusivamente presso spazi adibiti dall'Istituto ossia l'atrio o altro spazio opportunamente individuato 30 minuti prima dell'intervallo e l'impresa dovrà fornire le attrezzature utili per il servizio.

ART. 5 – CAUZIONE

1. L'impresa è tenuta a corrispondere al Liceo "G. MARCONI" una cauzione di € 400,00 da versare sul conto corrente postale dell'istituto (C.C.P. N. 41119751); su tale cauzione l'Istituto potrà rivalersi in caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali in qualsiasi momento e non autorizzerà lo svincolo ed il ritiro se non quando risulti avere, la concessionaria, lodevolmente ed integralmente soddisfatto tutte le disposizioni contrattuali.

ART. 6 – CONTRIBUTO

1. L'IMPRESA _____ a titolo di erogazione liberale erogherà all'Istituto G. Marconi la somma di € _____ da utilizzare prioritariamente per le necessità didattiche di Istituto, secondo le finalità stabilite dal Consiglio di Istituto e a queste vincolate.

ART.7 - ASSICURAZIONE

1. L'impresa risponde direttamente ed indirettamente per eventuali danni occorsi agli immobili o arrecati a terzi dal proprio personale, dalle attrezzature presenti e dai prodotti somministrati, sollevando in tal caso l'amministrazione scolastica da ogni responsabilità.
2. L'impresa dovrà stipulare una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a € 1.550.000,00 (euro un milione cinquecentocinquanta/00), per danni che dovessero derivare all'Istituto e/o terzi, cose e persone in relazione allo svolgimento del servizio di cui alla convenzione;
3. Copia della polizza per l'anno scolastico in corso attestante l'avvenuto pagamento della quietanza, deve essere rilasciata all'Istituto.
4. Il rischio di eventuali furti, sottrazioni o perdite resta a totale carico dell'impresa. L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di furti, incendi e qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari utili alla gestione, per tutto il periodo della validità della presente convenzione..
5. Sono a carico dell'impresa le spese di manutenzione di quanto costituisce arredamento, impianti ed attrezzature.

ART. 8- ATTREZZATURE E IMPIANTI

1. L'impresa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, dovrà provvedere all'allestimento degli spazi assegnati fornendo le necessarie attrezzature delle quali dovrà curare il massimo ordine ed una perfetta pulizia.
2. L'impresa si impegna ad adottare tutte le attrezzature che permettano la prestazione del servizio con criteri di igiene, rapidità, salvaguardia delle qualità organolettiche degli alimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'impresa si impegna a mantenere in buono stato gli spazi consegnati e a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni degli spazi, degli impianti e degli arredi senza previa autorizzazione dell'Istituto "G. MARCONI".

ART. 9 - QUALITÀ DEGLI ALIMENTI

1. L'impresa dovrà garantire la qualità degli alimenti, e somministrare i prodotti rispettando le specifiche di quantità e di qualità dichiarate nell'offerta di aggiudicazione.

ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE

1. L'impresa solleva l'Amministrazione Scolastica da qualsiasi responsabilità in relazione alla gestione del servizio e si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi di natura previdenziale ed assistenziale derivanti da eventuale rapporto di lavoro con dipendenti.

2. L'impresa, in qualità di datore di lavoro, è tenuto alla stretta e rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei diritti, della sicurezza e della salute dei lavoratori.

3. L'impresa è tenuto, altresì, a procedere direttamente alle assicurazioni dovute per Legge ai propri dipendenti, ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne le assicurazioni sociali, contratti collettivi ed altre indennità, e a garantire l'incolumità degli addetti al servizio nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 19 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

4. L'impresa si impegna, altresì, a consegnare al Dirigente Scolastico un elenco aggiornato dei propri collaboratori e dei dipendenti e l'iscrizione agli Enti Previdenziali dei medesimi.

5. Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria aggiornato secondo le norme vigenti.

6. L'impresa dovrà prestare particolare attenzione nella scelta del personale, puntando principalmente su dipendenti di non dubbia moralità, questo per il delicato ambito in cui sono chiamati ad operare (presenza di minori).

ART. 11 - FORNITORI

1. L'Amministrazione Scolastica è sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori per eventuali controversie che dovessero sorgere per motivi inerenti alla gestione e da qualsiasi responsabilità relativa alla tenuta dei registri IVA, e degli obblighi tributari, che saranno esclusivamente a carico dell'impresa.

2. E' fatto divieto all'impresa di concedere l'accesso ai locali dell'Istituto a quanti non siano strettamente collegati all'attività in oggetto.

ART. 12 - LISTINO PREZZI

1. Il listino prezzi dei prodotti dovrà essere affisso nei locali assegnati in modo ben visibile e controfirmato da entrambe le parti dall'Impresa Sig: _____ e dal Dirigente Scolastico Prof. Donata Graziella Scotti.

2. I prezzi così stabiliti dovranno anch'essi essere esposti nel listino prezzi.

3. I prezzi praticati devono rispettare quanto riportato nell'allegato A, che è parte dell'offerta economica e sarà allegato alla convenzione in uso tra le parti.

4. I prezzi di listino sono vincolati all'offerta effettuata e non possono essere variati in modo arbitrario dall'impresa del servizio.

ART. 13 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

1. Il servizio ristoro avrà il seguente orario: dalle ore 10,00 alle ore 10,10 presso la succursale e dalle ore 12,00 alle ore 12,10 presso la sede dal lunedì al venerdì.
Eventuali variazioni dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico.
2. Orari e/o giorni diversi, previa comunicazione da parte del Dirigente Scolastico, sono previsti in occasione di attività ed iniziative socio-culturali e didattici organizzate all'interno dell'Istituto stesso.
3. Il servizio ristoro resterà chiuso nei giorni di sabato, domenica e festivi secondo il calendario scolastico approvato dal Consiglio di Istituto..

ART. 14 - PULIZIA

1. La pulizia dei locali e delle attrezzature, nonché la raccolta dei vuoti e dei rifiuti saranno effettuate esclusivamente dall'impresa del servizio ristoro che si impegna, inoltre, a dotare, sia l'interno che all'esterno dell'Istituto, di un numero congruo di contenitori porta rifiuti differenziati.

ART. 15 – CONTROLLI

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità dei prodotti e sulle modalità di vendita dei prodotti stessi.

Il Consiglio di Istituto potrà disporre in qualsiasi momento e senza preavviso, a propria discrezione e giudizio, e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la corrispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali con particolare riferimento anche alle norme in materia di igiene.

ART. 16 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata, a mezzo di raccomandata a/r, dall'Istituto "G.MARCONI", all'impresa che dovrà addurre le giustificazioni per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Istituto, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte o le stesse non vengano presentate, applicherà le penali di cui all'art. 14 del presente contratto, o comunque, adotterà le determinazioni ritenute più opportune, previa delibera del Consiglio di Istituto.
2. L'Istituto Scolastico ha facoltà di risolvere il contratto come previsto dal Codice Civile, previa delibera del Consiglio di Istituto, nei seguenti casi:

- a) Frode nella esecuzione del servizio.
- b) Inadempimento (formalmente contestato) agli obblighi contrattuali riguardanti le modalità di esecuzione del servizio.
- c) Manifesta incapacità nella esecuzione del servizio.
- d) Inadempienza, accertata, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
- e) Interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno.
- f) Mancato rinnovo delle polizze di assicurazione e/o fideiussorie previste dal presente contratto.
- g) Reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio.
- h) Accertata sostituzione dell'impresa da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale, del servizio, ai sensi del successivo articolo 16 del presente contratto.

- i) Ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nel pagamento di un rateo trimestrale, ai sensi del precedente articolo 6 del presente contratto;
- j) Cessione dell'azienda/ditta, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario/titolare.
- k) Venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio della Licenza a domicilio del consumatore, richiesta all'art. 2 comma 3 del presente contratto.

3. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il concessionario subirà l'immediata perdita della cauzione a titolo di penale.

ART. 17 - PENALI

1. Nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità dell'impresa, l'Istituto, previa delibera del Consiglio di Istituto, si riserva di applicare una penale che sarà determinata, in rapporto alla gravità dell'inadempimento, per ogni disservizio riscontrato.

2. Le penali saranno liquidate mediante recupero sull'importo della cauzione, con obbligo dell'impresa di procedere, nel corso del contratto, alla sua reintegrazione.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO SERVIZIO RISTORO

1. E' fatto assoluto divieto all'impresa di cedere ad altri il contratto e di subappaltare il servizio ristoro pena la risoluzione *ipso iure* del rapporto ed il risarcimento dei danni.

ART. 19 - RESCISSIONE

1. E' fatta salva la facoltà da parte dell'Istituto di rescissione per eventi, ad oggi non prevedibili, che impediscano la prosecuzione del contratto. Nel caso di rescissione del contratto l'impresa non potrà richiedere all'Istituto "G. MARCONI" alcun indennizzo in merito.

2. L'impresa ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi, a mezzo lettera raccomandata, anche senza giusta causa pena la perdita del 50% del corrispettivo versato, così come previsto dall'articolo 5, che verrà trattenuto dall'Istituto "G.MARCONI" a titolo di indennizzo.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al presente contratto ed al servizio il Foro competente è quello di Milano, con espressa esclusione di arbitrato.

ART. 21 - SPESE

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all'aggiudicazione ed al contratto, compreso la registrazione, sono a totale carico dell'impresa, così come le spese necessarie all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative compreso il rilascio dell'eventuale autorizzazione sanitaria.
2. L'impresa dovrà versare all'Ente titolare dei relativi contratti di fornitura, l'importo, eventualmente richiesto, per consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti
3. L'impresa dovrà versare alla Città Metropolitana di Milano l'indennità d'uso così come previsto dalla nota prot. N. 118791/6.6/2015/6 del 7/5/2016 e quanto esplicitato nel regolamento dallo stesso adottato con approvazione Consiliare del 1/3/2012 Titolo V art. 27 e successivi

ART. 22 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l'esecuzione del servizio sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della gara nell'osservanza delle norme in materia ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Il Rappresentante legale
dell'impresa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti